

provvedimenti intendono adottare per rimediare ai danni che deriveranno dall'inasprimento delle tariffe doganali annunziate dagli Stati Uniti, e se tutto ciò possa avere ripercussione sui patti stabiliti con gli Stati Uniti sulla liquidazione dei debiti di guerra ».

Comunico alla Camera che il Capo del Governo mi ha fatto sapere che questa interrogazione sarà discussa in altra seduta da determinarsi.

Approvazione del disegno di legge: Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Validità entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50.

Se ne dia lettura.

ALDI-MAI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 166-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Per le anticipazioni sui danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 l'iscrizione dell'ipoteca legale privilegiata, di cui

all'articolo 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, eseguita dopo decorso il termine di sei mesi dalla somministrazione dell'ultima rata, di cui all'articolo 2 del regolamento 21 dicembre 1922, n. 1796, ovvero dopo decorso il termine di un anno, di cui al capoverso dell'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1925, n. 67, ha piena efficacia in confronto del titolare dell'anticipazione e dei suoi successori ed aventi causa a titolo gratuito, ma non pregiudica i diritti che siano stati anteriormente acquistati sull'immobile a titolo oneroso, nè le ipoteche precedentemente iscritte.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle ipoteche che venissero tardivamente iscritte dopo la data in cui andrà in vigore la presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Gli effetti delle disposizioni sancite dalla legge 21 agosto 1922, n. 1233, e successive modificazioni circa le garanzie per le anticipazioni sui danni di guerra sono estesi, con le limitazioni di cui appresso, alle iscrizioni ipotecarie che, in conformità delle disposizioni stesse e delle relative norme regolamentari sono state assunte o si assumeranno dagli Istituti sovventori per le anticipazioni da loro concesse per danni a fabbricati nelle nuove provincie ammessi alla applicazione dei provvedimenti di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, con la sola differenza, rispetto al disposto del 1° comma dell'articolo 2 della suddetta legge 21 agosto 1922, che l'iscrizione produce ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla anticipazione accordata dalla finanza e non ecceda il 20 per cento dell'indennizzo provvisorio accertato come base per quest'ultima anticipazione, oppure non ecceda la somma occorsa per la ricostruzione o riparazione nel caso che dalla finanza non si faccia luogo all'anticipazione.

Per le iscrizioni in parola, tanto se accese anteriormente quanto posteriormente alla data in cui andrà in vigore la presente legge, se tardive, si applicano le norme dell'articolo 1.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.